

**OSSERVAZIONI DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Mazzatorta)

Roma, 13 ottobre 2010

Sul provvedimento: **Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" (n. 250)**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, formula le seguenti osservazioni:

l'articolo 3 della legge comunitaria per il 2009 delega il legislatore nazionale ad introdurre sanzioni penali o amministrative per quelle violazioni che non siano già previste e punite dal diritto interno. Appaiono pertanto viziate da eccesso di delega quelle disposizioni, quali ad esempio i nuovi testi dell'articolo 255, comma 1, e dell'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - così come proposti dagli articoli 30 e 31 - che aggravano sanzioni già previste dall'ordinamento italiano.

La predetta violazione dei limiti della delega si può ritenere sussistente altresì in quei casi in cui viene ridotto un ambito di minor gravità già previsto dalla legge nazionale, come avviene per l'articolo 258, comma 2, lettera b), nel quale la riduzione della sanzione oggi prevista quando la violazione sia commessa in relazione ad attività di imprese con meno di quindici dipendenti viene limitata alle sole imprese con meno di cinque dipendenti.

Onorevole Presidente della 13^a Commissione S E D E

Il sistema sanzionatorio appare poi nel suo complesso viziato da un difetto di sistematicità che raggiunge a volte l'irragionevolezza.

Per quanto riguarda ad esempio il citato articolo 255, comma 1, oltre al problema più sopra rilevato di un possibile eccesso rispetto alla delega, va osservato come appaia francamente eccessivo moltiplicare da venti a trenta volte le sanzioni attualmente previste per chi abbandona rifiuti solidi ordinari, stante soprattutto l'ampiezza e la varietà sia dei comportamenti che sono ricompresi sotto tale definizione, sia dei soggetti che possono metterli in atto; sarebbe invece assai più razionale limitarsi ad aumentare la sanzione nel massimo, o almeno a prevedere che l'aumento nel minimo sia molto più contenuto. Parimenti eccessive appaiono le sanzioni previste per condotte quali la mancata iscrizione al SISTRI, o l'omesso pagamento nei termini del contributo annuale di cui al sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009.

In realtà bisogna in primo luogo chiarire che l'intero quadro sanzionatorio previsto dagli articoli 31 e 32 deve essere applicato alle future violazioni, e rimodulare le sanzioni stesse tenendo conto della concreta offensività delle condotte - ad esempio dell'effettiva quantità di materiale movimentato, in modo da distinguere tra condotte meno gravi punite con sanzioni amministrative, e condotte più gravi alle quali sole dovrebbero applicarsi le sanzioni penali, anche queste secondo un criterio di progressivo aggravamento, e tutto questo tenendo conto della necessità di prevedere regimi intermedi al fine di rendere effettivamente possibile alle imprese la realizzazione dell'adeguamento tecnico-amministrativo per far fronte al repentino cambiamento dettato dal SISTRI.

Al contrario, appare ingiustificatamente leggera la sanzione amministrativa prevista per l'errata scheda di movimentazione, vale a dire per il sostanziale aggiramento dello strumento di controllo più importante per la prevenzione di gravi reati ambientali; per tale fattispecie quindi sarebbe necessario prevedere adeguate sanzioni penali anche queste parametrare a criteri oggettivi, quali il volume dei rifiuti movimentati, idonei a stabilire l'effettivo grado di offensività della condotta.

In ogni caso l'intero sistema delle sanzioni, ivi comprese quelle per i comportamenti di cui agli articoli 30 e 31 andrebbe arricchito prevedendo, sempre secondo un criterio di gradualità, anche l'applicazione di sanzioni interdittive, che possono rivelarsi probabilmente molto più efficaci delle sanzioni pecuniarie - penali o amministrative che siano - e delle pene detentive, e in particolare prevedendo un ampio ricorso all'obbligo di restituzione *in pristino*.

Codice ambientale. Per la commissione Giustizia misure troppo severe

Il Senato bocchia le sanzioni della direttiva rifiuti

Paola Ficco

Il sistema sanzionatorio per la violazione delle imminenti, nuove norme sulla gestione dei rifiuti è spesso fuori delega e, «nel suo complesso viziato da un difetto di sistematicità che raggiunge a volte l'irragionevolezza»; altre volte, invece, è troppo lieve. Questo è, in estrema sintesi, il pesante giudizio che la commissione Giustizia del Senato ha espresso ieri con il parere sull'apparato sanzionatorio presente nello schema di decreto legislativo che il Governo ha predisposto per l'attuazione della

direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e che modificherà sostanzialmente l'attuale parte quarta del Dlgs 152/2006 («Codice ambientale»).

L'allarme vissuto sul fronte sanzionatorio dalle aziende italiane (si veda Il Sole 24 Ore del 10 aprile) è stato condiviso dal Senato che, nel parere, individua un eccesso di delega rispetto all'articolo 3, della Comunitaria 2009 che consente al Governo di prevedere sanzioni amministrative o penali solo per violazioni che non siano già previste o punite. Nello schema di decreto, invece, il Governo introduce

sanzioni più pesanti per condotte già previste e punite. Nel solco dell'eccesso di delega il Senato colloca anche la previsione antiPmi (articolo 258, comma 3) che mantiene la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per chi viola le norme su registrie e formulari, ma abbassa la soglia dei dipendenti da 15 a 5.

Il Senato vede poi con perplessità la moltiplicazione da venti a trenta volte delle sanzioni già previste per l'abbandono di rifiuti da parte del privato. Il parere suggerisce di aumentare la sanzione nel massimo e di contenere

l'aumento nel minimo.

Per quanto riguarda il Sismi sono poi eccessive le sanzioni proposte per la mancata iscrizione o per l'omesso pagamento nei termini del contributo annuale. Inoltre, è necessario chiarire che le sanzioni si applicano alle violazioni future, tenendo conto della offensività delle condotte e della necessità di prevedere regimi intermedi per rendere possibile l'adeguamento tecnico-amministrativo delle imprese al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Su un unico punto il Senato è più severo del Governo, quando ritiene necessarie sanzioni più pesanti per gli errori nella scheda Sismi Area movimentazione (che resta anche cartacea), prendendo comunque a riferimento il volume dei rifiuti movimentati per graduare l'offensività della condotta.